




Roma, 7 LUG. 1997

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1° Sezione

N.° 1325



ALLA REGIONE TOSCANA

→ GIUNTA REGIONALE

Dip.to delle Politiche Territoriali e
Ambientali

U.O.C. Rischio Sismico

Via di Novoli, 26

50127 - FIRENZE

(risposta a nota n. 6/9410/19 del 29.5.97)

e.p.c.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL
CONSIGLIO SUPERIORE

SEDE

OGGETTO: Regione Toscana. Circolare ²⁵⁸ del ministero dei LL.PP. del
10.04.1997. Istruzioni tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui al D.M.
16.01.1996. Quesito.

Si trasmette il parere n. 65- espresso sull'affare indicato in oggetto
nell'Adunanza del 17.06.1997.

Si restituiscono gli atti pervenuti.

IL SEGRETARIO

Dott. Ing. Filippo ROMANO



Consiglio Superiore

DEI

LAVORI PUBBLICI

Prima Sezione



Adunanza del 17.06 19 97

N.º del Protocollo 258

OGGETTO

Regione Toscana. Circolare 65 del Ministero dei LL.PP. del 10.04.1997 - Istruzioni tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui al D.M. 16.01.1996. Quesito.

LA SEZIONE

VISTO il quesito n.6/9410/19 del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana, relativa all'applicabilità della Circolare n.65 del 10.04.1997;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (Piccardo, Baratono, Fralleone, Braga, Lucchese).

per
Ms

Al
FB
T



PREMESSO

Con nota n.6/9410/19 del 29.05.1997 è pervenuta al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un quesito del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana in merito all'applicazione della Circolare Ministeriale n.65 del 10.4.97 recante "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" al D.M. 16.01.1996".

Di seguito si riporta il quesito pervenuto.

"La pubblicazione sulla G.U. del 28.04.1997, della circolare illustrativa le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica ad oltre un anno dall'uscita del Decreto Ministeriale del 16 Gennaio 1996, completa il rilevante sforzo dell'aggiornamento di tutto il quadro normativo del settore, promosso da codesto Dipartimento avendo contemporaneamente emanato anche il Decreto sui carichi e sovraccarichi e quello per le costruzioni in c.a. e acciaio, con le relative circolari applicative.

Nel merito della circolare, in oggetto, non si può fare a meno di rilevare la significatività che assume. Vengono finalmente fornite, quelle utili e necessarie indicazioni costruttive per la realizzazione delle strutture in cemento armato in zona sismica, che a tutt'oggi non erano mai state contenute in precedenti decreti e circolari. Contenuti e criteri conosciuti da tempo dagli esperti e che trovano fondamento nello sviluppo e nel progresso scientifico anche a seguito dell'osservazione dei tanti danni subiti dalle strutture in cemento armato a seguito degli eventi sismici e nel piano procedurale nel contesto delle specifiche norme europee EC8 emanate già dal 1988 ed in quelle prodotte nel 1984 dal Gruppo Nazionale per la Difesa da Terremoti GNDT/CNR.

Certo vi sono alcuni aspetti, che necessitano di chiarimenti e di interpretazioni, affinché tali importanti obiettivi per la sicurezza delle persone, possano essere realmente raggiunti non solo durante le fasi della progettazione ma soprattutto durante le fasi esecutive della costruzione.

Si devono peraltro sollevare pesanti perplessità, perchè le novità



introdotte con la Circolare non sono state accompagnate da un significativo periodo di tempo per la loro divulgazione e conoscenza tra quanti operano nel settore delle costruzioni, in quanto l'entrata in vigore della circolare è avvenuta dallo stesso giorno della pubblicazione sulla G.U..

A tal proposito non si può fare a meno di sottolineare che lo stesso D.M. del 16.01.1996, a cui la circolare si riferisce, è entrato in vigore dopo 5 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. riconoscendo utile ed opportuna la necessità di un periodo di graduale transizione da un contesto normativo all'altro.

Si vuole, inoltre, conoscere il livello di cogenza di tale circolare, ricordando che la normativa italiana diversamente da quelle europee, nel caso di inosservanza alla norma prevede che gli organi preposti alla vigilanza ed al controllo dell'attività edilizia in zona sismica ne diano tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

In questo caso l'estremo dettaglio in termini di dimensioni, rapporti e percentuali che contraddistinguono i tanti particolari esecutivi contenuti nell'All.1, può comportare probabili errori che anche se di modesta importanza sono comunque tali da costituire un mancato rispetto di precise prescrizioni.

L'insieme delle questioni, quali soprattutto la mancanza di informazione e l'incertezza interpretativa rispetto ad alcune indicazioni costruttive e la mancanza di riferimenti certi sulla valenza giuridica, rischiano di ritardare l'avvio di numerosi lavori che si concentrano nel periodo estivo, con gravi aspetti economici per il settore edile.

Questa Amministrazione regionale chiede un pronunciamento tempestivo in ordine alla valenza della circolare con particolare riferimento ai concetti della duttilità, esplicitati anche nell'All. 1 e ritiene necessario che l'entrata in vigore della Circolare così come è avvenuto anche per il Decreto, sia spostata di un congruo periodo e informa che trasmetterà a breve una preliminare serie di quesiti interpretativi concordati tra i propri



uffici e gli ordini professionali della Toscana”.

Successivamente a questo, sono pervenuti alcuni telegrammi, indirizzati a questa Sezione ed al Servizio Tecnico Centrale da parte degli Ordini degli Ingegneri, delle Province Toscane recanti le medesime richieste (livello di cogenza della Circolare e richiesta di un periodo transitorio applicativo) ed una lettera sull'argomento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

CONSIDERATO

La Circolare n./65/AA.GG. del 10.04.1997 intende sostanzialmente illustrare la ratio della normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica, e pertanto detta Circolare non va ad incidere in alcun modo sul contenuto del D.M. 16.01.1996.

D'altronde è noto che le Circolari esplicative come quella in esame non presentano carattere di cogenza, in quanto emanante con il solo scopo di fornire chiarimenti ed indicazioni sui vari punti dei Decreti o delle leggi cui fanno riferimento.

La Circolare in oggetto evidenzia in particolare come la filosofia della norma preveda l'adozione di azioni sismiche convenzionali ridotte rispetto ai reali valori di accelerazione prevedibile, in quanto presuppone che gli elementi resistenti possiedano adeguati requisiti di duttilità.

Al riguardo è bene chiarire che, nel mentre è necessario che siano rispettate le disposizioni contenute nel D.M. del 16.01.1996 recante "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", nella Circolare in parola vengono proposti, a mero titolo indicativo e puramente qualitativo, ed al solo scopo di segnalare dettagli costruttivi che possono facilitare il conseguimento di un comportamento duttile, alcuni esempi, schematici, di particolari costruttivi (nodi, armature, dimensioni minime ecc.).

Va anche rilevato, oltre al fatto intrinseco della non cogenza della Circolare sopra richiamata, che nell'introduzione all'All. 1 della Circolare stessa - che illustra alcuni dei dettagli costruttivi di cui sopra - è espressamente precisato che "per conseguire le desiderate caratteristiche di



duttilità, locale e globale, può farsi riferimento alle seguenti indicazioni”.

A parere della Sezione, è pertanto improprio interpretare tali indicazioni, si ripete puramente esemplificative, quali rigorose e cogenti prescrizioni progettuali e costruttive, restando nella responsabilità del progettista le scelte progettuali ritenute idonee per il conseguimento di livelli di sicurezza adeguati sulla base dei concetti generali di resistenza e duttilità di cui al D.M. 16.01.1996.

In definitiva, non acquista significato la richiesta di un congruo periodo di tempo per l'applicazione della Circolare in parola, ^{che} per i motivi sopra specificati, non è evidentemente soggetta ad alcun termine di validità.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione all'unanimità

E' DEL PARERE

- che nelle considerazioni che precedono sia contenuta la risposta ai quesiti in merito all'applicazione della C. M. n.65/AA.GG. del 10.04.1996.

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO DELLA PRIMA SEZIONE

Dott. Ing. Filippo Romano

LA COMMISSIONE RELATRICE

- Dott. Grazia Piccardo;

- Dott. Ing. Pietro Baraton;

- Dott. Ing. Attilio Fralleone

- Prof. Ing. Franco Braga;

- Dott. Ing. Antonio Lucchese;

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Sergio DALL'OGGIO